

tuttora in possesso del medesimo, potranno essere retrocessi alle rispettive ditte o ai loro eredi, senza alcun corrispettivo e senza spesa alcuna, quando sul complesso dei beni già spettanti a ciascuna ditta gravi una imposta, per la parte erariale, non superiore a lire 10. »

A questo articolo la Commissione ha proposto di sostituire il seguente:

« I beni immobili la cui devoluzione al Demanio dello Stato sia avvenuta prima del 1899 per debito di imposta e che si trovino tuttora nel possesso demaniale, saranno retrocessi alle rispettive ditte o ai loro eredi, che ne facciano domanda, qualora sul complesso dei beni già spettanti alla ditta espropriata gravi una imposta erariale non superiore alle lire 5. »

Michelozzi, relatore, Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Michelozzi, relatore. La Commissione consente pienamente nella proposta ministeriale.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo del disegno ministeriale.

(È approvato).

« Articolo 8. Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle contenute già negli articoli 2 e seguenti della legge 10 aprile 1892, n. 189, riprodotti poi con modificazioni nell'articolo 1 dell'altra legge 8 agosto 1895, n. 505. »

(È approvato).

« Articolo 9. Per la esecuzione della presente legge saranno applicabili le disposizioni contenute nel regolamento approvato con Regio Decreto 1º marzo 1896, n. 117, per la esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 505; salvo le eventuali modificazioni od aggiunte, da approvarsi pure con Decreto Reale, sentiti i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. »

(È approvato).

Questo disegno di legge, sarà votato, più tardi, a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Convenzioni postali internazionali stipulate in Washington.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Approvazione delle convenzioni postali internazionali stipulate in Washington il 15 giugno 1897.

Domando all'onorevole ministro se accetti che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

Nasi, ministro delle poste e dei telegrafi. D'accordo col ministro degli affari esteri, accetto tutte le modificazioni che sui vari articoli ha portato la Commissione, e mi rendo ragione dei motivi che le hanno ispirate.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Ceriana Mayneri, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 89-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data dal 1º gennaio 1899 ai seguenti atti internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, sottoscritti a Washington il 15 giugno 1897 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il...

1º Convenzione postale universale, seguita da un protocollo;

2º Accordo per lo scambio di lettere e di scatolette con valore dichiarato, seguito da un protocollo;

3º Accordo per lo scambio di vaglia postali;

4º Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita essa pure da un protocollo;

5º Accordi per il servizio delle riscossioni;

6º Accordo per i libretti di riconoscimento;

7º Accordo per l'intervento della posta nelle associazioni a giornali ed a pubblicazioni periodiche. (Vedi allegato annesso, lettera A).

Art. 2.

All'articolo 32 della legge postale (testo unico) del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

« Le stampe di qualunque specie, francate con tariffa ridotta, non debbono contenere alcuna lettera o annotazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale e personale, e debbono essere condizionate in modo da rendere facile la verifica e giusta le norme e le prescrizioni da determinarsi nel Regolamento previsto dall'articolo 80.